

**Abstract.** *Con riferimento all'assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera dell'art. 2952, comma 3, c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo, e non invece dal giorno dell'evento dannoso.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TERNI**

in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 50 *ter*, 281 *quater* e 341 c.p.c., nella persona del dott. M.M. ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. (...) /2012 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10.11.2016

tra

B.A.A., cod. fisc. (...), elettivamente domiciliata in Terni, presso lo studio dell'Avv. F.F., che la rappresenta e difende per procura apposta in calce all'atto di citazione;

- appellante -

e

V.A. S.P.A., cod. fisc. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. C.C., elettivamente domiciliata in Terni, presso lo studio dell'Avv. G.C.R.B., che la rappresenta e difende per procura apposta a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato;

- appellata -

**OGGETTO:** Assicurazione contro i danni

**Svolgimento del processo – Motivi della decisione**

1. Con atto di citazione notificato in data 7.4.2011 A.A.B. ha convenuto innanzi al Giudice di Pace di Terni la V.A. S.p.A. al fine di ottenere l'accertamento dell'operatività e della validità della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale «rischi diversi n. ...», stipulata tra le stesse in data 25.7.1986 e con scadenza il 25.7.1996; e la conseguente condanna della Compagnia convenuta a tenere indenne l'attrice da quanto corrisposto a G.B. a fronte della richiesta di risarcimento danni formulata da questi per inadempienze professionali dell'attrice nello svolgimento dell'incarico di consulenza fiscale, pari ad Euro 2.100,00, oltre a interessi e rivalutazione. In particolare l'attrice, esercente la professione di ragioniere e perito commerciale, ha allegato che, a seguito della richiesta

effettuata con raccomandata a.r. dell'8.10.2008 da parte di G.B. di risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.291,14, pari alla sanzione per «contabilità irregolarmente tenuta in merito all'anno 1993» comminatagli dall'Ufficio Imposte Dirette di Terni, e per cui gli era stato notificato l'avviso di accertamento n. (...), ha inoltrato denuncia di sinistro alla V.A. S.p.A. – Agenzia di Terni in data 13.10.2008 v. doc. n. 4) del fascicolo di parte appellante; ha dedotto che il fatto causativo del danno risale al periodo di validità della polizza sulla responsabilità civile professionale n. (...) con scadenza il 25.7.1996, e ciò in virtù di quanto previsto dalla clausola contenuta nell'allegato 2 (a pag. 2) secondo cui – secondo quanto dedotto da parte attrice - «la garanzia sarà operante per le denunce di sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto e pervenute alla società dopo dieci anni dalla cessazione del contratto medesimo».

Si è costituita nel giudizio di primo grado la V.A. S.p.A., deducendo: in primo luogo, l'insussistenza di un diritto di A.A.B. a conseguire il risarcimento richiesto in ragione di un accordo transattivo tra le parti relativo alla domanda di manleva da parte dell'assicurata di quanto spontaneamente corrisposto a G.B. in data 11.5.2001 per le irregolarità contabili accertate con «verbale ufficio iva di Terni del 13.5.1995 per verifica anni dal '90 al '95 derivante da diverse irregolarità contabili e concluso con numerosi rilievi e sanzioni», proposta dall'attrice nei confronti della Compagnia convenuta con atto di citazione notificato in data 11.6.2008; l'inoperatività della polizza n. (...) per essere pervenuta la denuncia di sinistro soltanto in data 16.10.2008, e quindi oltre il termine massimo di dieci anni previsto dall'allegato 2, pag. 2, della polizza, in quanto l'evento dannoso si è verificato nel 1993 e il contratto di assicurazione aveva scadenza il 25.7.1996; infine, l'insussistenza del diritto dell'assicurata al risarcimento dei danni per intervenuta prescrizione *ex art. 2952 c.c.* e per omessa denuncia del sinistro nei termini «brevis» di cui alla polizza.

All'esito di un'istruttoria meramente documentale il Giudice di Pace di Terni, con sentenza n. (...)/2012 depositata in Cancelleria il 25.5.2012, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione *ex art. 2952 c.c.* sollevata dalla Compagnia assicuratrice, e per tale ragione ha rigettato la domanda proposta da A.A.B..

Con l'atto introduttivo del presente giudizio quest'ultima ha proposto appello contro la suddetta decisione, svolgendo il motivo di seguito indicato e riproponendo le deduzioni svolte nel primo grado di giudizio a sostegno della propria domanda, assorbite dalla sentenza di rigetto suddetta.

Si è costituita nel presente giudizio di appello la V.A. S.p.A., che ha dedotto: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in appello per mancata indicazione del giorno dell'udienza di comparizione delle parti, o – meglio – per essere tale indicazione assolutamente incerta, in quanto, riferita a una data (27.3.2012) precedente rispetto a quella di deposito della sentenza impugnata e alla notifica dell'atto di appello stesso; sempre, preliminarmente e in rito, l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per l'oggettiva indeterminatezza e lacunosità dell'atto di citazione in appello circa i fatti che hanno dato origine all'odierno contenzioso; nel merito, riproponendo le allegazioni e deduzioni già effettuate nel costituirsi nel primo grado di giudizio.

2. Quanto alla nullità dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, poiché la *vocatio in ius* è stata effettuata per il 27.3.2012, quindi per una data precedente anche alla data di deposito della sentenza impugnata (25.5.2012), oltre che a quella di notificazione dello stesso atto introduttivo (27.11.2012), si deve considerare – in via del tutto assorbente – che il giudice designato per il presente grado di giudizio ha differito l'udienza indicata in citazione al 29.10.2013, ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 5, c.p.c., con decreto in data 12.12.2012. Conseguentemente, la data per cui la V.A. S.p.A. è stata evocata

innanzi a questo Tribunale da parte appellante è stata sostituita da una data, senz'altro successiva a quella di notificazione dell'atto introduttivo, fissata dal giudice designato.

La disposizione normativa suddetta prevede che, ai fini della tempestiva costituzione della parte convenuta (in appello, nel caso in esame), rileva tale data. E, nel caso in esame, la Compagnia appellata si è tempestivamente costituita tempestivamente avuto riguardo alla data dell'udienza differita dal giudice designato, sicché all'udienza fissata con tale decreto questo giudicante non ha assunto alcun provvedimento in relazione alla dedotta nullità della citazione nel presente giudizio di appello della V.A. S.p.A., che peraltro non aveva interesse alla fissazione di altra udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., essendo stato lo stesso garantito dal disposto differimento ai sensi dell'art. 168 *bis*, ult. Comma, c.p.c.

In altri termini, in ragione del decreto di differimento della prima udienza assunto dal giudice designato in data 12.12.2012 non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta in ragione della nullità della *vocatio in ius* dedotta da parte appellata e questa è stata senz'altro sanata.

3. Con l'unico motivo di appello A.A.B. censura la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato prescritto – conformemente a quanto dedotto dalla Compagnia convenuta – il suo diritto a essere garantita in relazione alla richiesta risarcitoria avanzata da parte di G.B. In particolare, parte appellante censura la motivazione della decisione impugnata laddove il Giudice di Pace di Terni ha ritenuto che l'attrice sia «incorsa nella prescrizione di un anno» in quanto «il termine di decorrenza della prescrizione del diritto della B. (assicurata con polizza responsabilità civile) deve essere infatti fatto risalire alla data in cui si era manifestato l'evento dannoso in capo al B. e coperto dalla garanzia assicurativa»; e che, quindi, «la Compagnia ha correttamente opposto la prescrizione (annuale) del diritto fatto valere dall'assicurato, dando prova della data nella quale si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei confronti dell'assicurazione».

Al riguardo, con il primo motivo di appello si deduce la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 2952, comma 3, c.c., secondo cui «nell'assicurazione della responsabilità civile il termine (di prescrizione) decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione». E, avendo l'assicurata ricevuto la richiesta di risarcimento da parte del proprio cliente in data 13.10.2008 v. doc. n. 2) del fascicolo di parte appellante – primo grado, e quindi inviato denuncia alla V.A. S.p.A. in pari data v. doc. 4 del fascicolo di I grado di parte appellante, non sarebbe intervenuta la prescrizione ritenuta, invece, dal Giudice di Pace di Terni.

Il motivo è fondato.

Il giudice di prime cure ha erroneamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione del diritto fatto valere dall'odierna appellante, nel momento «in cui si era manifestato l'evento dannoso in capo al B., e coperto dalla garanzia assicurativa. Tale evento era costituito dalla emissione dell'avviso di accertamento n. (...), emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Terni, e notificato al B. nel novembre 1996». Come ha correttamente dedotto parte appellante, l'art. 2952, comma 3, c.c. prevede: «Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione».

La giurisprudenza richiamata dal Giudice di Pace di Terni (Cass. 19.1.2004, n. 701), a sostegno della decisione assunta, non è attinente al caso di specie in quanto si riferisce all'assicurazione privata

contro i danni da infortunio e invalidità permanente, in relazione ai quali il termine di prescrizione decorre dal verificarsi dell'evento dannoso. Con riferimento all'assicurazione della responsabilità civile, invece, la Suprema Corte ha più volte affermato che il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera dell'art. 2952, comma 3, c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo, e non invece dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. 9.5.2001, n. 6426; Cass. 13.03.2013, n. 6296).

Al riguardo, la Compagnia appellata ha dedotto – riproponendo quanto già in primo grado – che, in ragione della circostanza per cui A.A.B. avrebbe avuto conoscenza dell'evento dannoso nel 1995, mediante la raccomandata del 30.11.1995 v. doc. 2) fascicolo di primo grado parte appellante con cui G.B. le comunicava di aver ricevuto la notifica di accertamenti fiscali, tra cui anche il verbale del 13.5.1995 per verifica anni dal 1990 al 1995 derivante da diverse irregolarità contabili, è da tale data che decorrerebbe il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 3, c.c.

La circostanza dedotta è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, avendo il danneggiato avanzato formale richiesta di risarcimento all'assicurata soltanto nel 2008. E ciò a prescindere da ogni considerazione circa la ricomprensione dell'evento dannoso per cui è causa in quello a cui l'assicurata ha fatto riferimento con la comunicazione in data 30.11.1995.

In conclusione, si deve ritenere allora che l'odierna appellante ha tempestivamente adempiuto all'obbligo di denuncia del sinistro alla V.A. S.p.A. con la raccomandata in data 13.10.2008 v. doc. 4) del fascicolo di primo grado di parte appellante, a seguito della formale richiesta di risarcimento avanzata da G.B. con raccomandata a.r. in data 8.10.2008.

4. La Compagnia appellata ha dedotto, anche nel presente giudizio di appello, che il diritto all'indennizzo avanzato dall'odierna appellante non possa trovare accoglimento in quanto quest'ultima non avrebbe provveduto a denunciare il sinistro entro i «termini brevi» previsti dall'art. 7 della polizza assicurativa n. (...) v. doc. n. 1) del fascicolo di parte appellante – primo grado secondo cui «in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)».

L'assicurata ha però ottemperato alla denuncia del sinistro in maniera tempestiva ed entro il termine dei cinque giorni contrattualmente previsto: infatti, ha ricevuto la richiesta di risarcimento del 8.10.2008 e – come si è detto sopra – ha provveduto a inviarne comunicazione alla V.A. S.p.A. in pari data. E la raccomandata a.r. relativa a tale comunicazione è pervenuta alla Compagnia in data 13.10.2008.

Laddove, poi, si voglia individuare nel 30.11.1995 – data della raccomandata relativa all'evento dannoso relativo al precedente contenzioso tra le parti – il momento in cui la rag. B. abbia ricevuto la richiesta di risarcimento da parte di G.B., come pure ritenuto dalla Compagnia appellata, è la stessa parte appellata ad allegare e documentare come, «a seguito di tale comunicazione, l'appellante ... richiedeva con lettera datata 6.12.1995 alla V.A. S.p.A., di essere manlevata rispetto alle somme eventualmente dovute alla cliente danneggiata, in virtù della polizza n. (...)» v. doc. n. 4) del fascicolo di primo grado di parte appellata. Anche con riferimento a tale diverso momento, dunque, è stato

rispettato il termine breve di cinque giorni contrattualmente previsto per la denuncia dell'evento che potrebbe determinare l'operatività della garanzia assicurativa.

5. Nel costituirsi nel presente giudizio di appello la V.A. S.p.A. ha riproposto anche l'eccezione di inoperatività della polizza n. (...) in quanto la denuncia del sinistro è pervenuta alla Compagnia assicurativa solo in data 13.10.2008, ovvero oltre il termine massimo di dieci anni dalla scadenza del contratto, che è avvenuta il 25.7.1996. E ha dedotto come non possa essere condivisa l'interpretazione fornita dall'assicurata della clausola di cui all'allegato 2, pag. 2 della polizza assicurativa, secondo cui la garanzia sarebbe operante per le denunce di sinistri verificatisi durante il periodo di valenza contrattuale sebbene la relativa denuncia sia pervenuta una volta decorsi dieci anni dalla cessazione dell'operatività della polizza.

L'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa è fondata e, conseguentemente, la domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non può trovare accoglimento.

La previsione contrattuale di pag. 2 dell'allegato 2 recita: «La garanzia sarà anche operante per le denunce di sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto e pervenute alla Società dopo 10 anni dalla cessazione del contratto medesimo».

Come si è detto sopra, la polizza n. (...) stipulata in data 25.7.1986 è venuta il 25.7.1996; e la denuncia del sinistro per cui è causa - «contabilità irregolarmente tenuta in merito all'anno 1993» per cui G.B. ha domandato il risarcimento dei danni - è stato denunciato con raccomandata a.r. pervenuta alla V.A. S.p.A. in data 13.10.2008, quindi oltre i dieci anni dalla data di scadenza della copertura assicurativa in questione. Conseguentemente, anche se l'evento dannoso imputabile alla rag. B. - «contabilità irregolarmente tenuta in merito all'anno 1993» da parte di G.B. - si è verificato nella vigenza della copertura assicurativa in questione, la denuncia del sinistro è stata effettuata oltre il termine decennale di cui all'allegato 2, pag. 2, della polizza.

L'inoperatività della copertura assicurativa dedotta dall'attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio determina il rigetto dell'impugnazione proposta avverso la decisione appellata, malgrado - come si è detto sopra - la motivazione della stessa risulti errata.

6. La Compagnia appellata ha espressamente dedotto «l'improcedibilità della domanda avversaria» - meglio, l'inammissibilità per carenza di interesse - in quanto, in relazione all'oggetto della domanda proposta da A.A.B. con l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Terni introduttivo del presente giudizio, sarebbe intervenuta una transazione tra le parti con cui è stato definito il contezioso pendente innanzi a questo Tribunale e iscritto al n. (...) del R.G.A.C. dell'anno 2008, senza che possa rilevare la circostanza per cui la professionista abbia effettuato ulteriori pagamenti a G.B..

Solo per mera completezza di motivazione - stante la portata assorbente, al fine della decisione della proposta impugnazione, di quanto si è detto sopra - questo giudicante osserva come la transazione invocata dalla Compagnia riguardasse la responsabilità dell'odierna appellante con riferimento a quanto corrisposto dalla stessa a G.B. in data 11.5.2001 «a saldo e definitiva tacitazione di quanto attiene ai pr. Verbali dell'Ufficio Iva di Terni e della Guardia di Finanza di Terni ed atti d'accertamento a carico della mia azienda elevati dal 1991 in poi (...)» v. doc. n. 6) del fascicolo di parte appellata, a fronte della richiesta di risarcimento effettuata da questi in data 30.11.1995 e che faceva appunto riferimento a irregolarità e violazioni relative alle dichiarazioni I.V.A. v. doc. n. 22-2) del fascicolo di parte appellante. L'avviso di accertamento n. (...), a cui ha fatto riferimento G.B. con

la propria lettera raccomandata a.r. in data 8.10.2008, proveniva, invece, dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Terni e riguardava «imposte varie concernenti l'anno 1993» v. doc. n. 2) del fascicolo di parte appellante. E la lettura di tale avviso evidenzia come, sebbene sia richiamato l'accertamento effettuato dall'Ufficio I.V.A. e a cui si riferisce la transazione suddetta quale presupposto di tale diverso accertamento, l'irregolarità attenesse all'omessa dichiarazione di redditi di impresa v. doc. n. 3) del fascicolo di parte appellante.

7. In conclusione, l'appello proposto da A.A.B. avverso la sentenza n. (...) /2012 emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 25.5.2012 deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tendendo conto della mancanza di una fase istruttoria nel presente grado di giudizio.

Con la presente sentenza questo giudicante deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quarter*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa:

- rigetta l'appello proposto da A.A.B. avverso la sentenza n. (...) /2012 emessa dal Giudice di Pace di Terni in data 25.5.2012;

- condanna A.A.B. a rimborsare alla V.A. S.P.A. le spese di lite, che liquida in Euro 1.620,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;

- dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Terni, il 9 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2017.

Il Giudice